

**COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
COLLEGIO MELLERIO ROSMINI
DOMODOSSOLA**

STATUTO

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1) - Denominazione.

E' costituita una società cooperativa denominata:

"Collegio Mellerio Rosmini - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata"

Articolo 2) - Sede sociale.

La società ha sede nel Comune di Domodossola (VB).

Essa potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze, filiali.

Il trasferimento dell'indirizzo della società nell'ambito dello stesso Comune e' di competenza degli amministratori.

Articolo 3) - Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci. La società e' tenuta ad aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate dai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 4) - Durata.

La durata della società e' stabilita fino al giorno trentuno dicembre duemilatrenta, salvo proroghe o anticipato scioglimento.

TITOLO II

NORME APPLICABILI

Articolo 5) - Leggi speciali e norme sulla società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano, ai sensi degli articoli 2520, 2519, comma 1, e 2522, comma 2, del codice civile:

a) le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto sociale;

b) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

c) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Alla presente cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori.

Articolo 6) - Mutamento delle norme applicabili.

Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, vi sia una modifica nei parametri previsti dall'art. 2519, comma 2, del codice civile, tale da comportare l'assoggettamento della cooperativa alle disposizioni sulla società per azioni, gli amministratori dovranno tempestivamente convocare l'assemblea per deliberare l'adeguamento del presente statuto a tale nuova disciplina. In tal caso, i soci astenuti o dissenzienti hanno diritto di recesso.

In caso di mancata adozione delle suddette modifiche statutarie entro il termine di un anno, la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

TITOLO III

REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E MUTUALITA' PREVALENTE

Articolo 7) - Clausole non lucrative.

Anche ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi fra i soci;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari posseduti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto dalla legge per i dividendi;

c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili, e devono essere di fatto osservate ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Articolo 8) - Mutualità prevalente.

La cooperativa si propone di svolgere la propria attività caratteristica in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Più precisamente, la cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, in modo che il costo del lavoro dei soci medesimi sia superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro.

Ai fini di cui sopra, gli amministratori sono obbligati a gestire l'impresa sociale con modalità tali da garantire il rispetto delle suindicate condizioni di prevalenza.

Ove particolari esigenze richiedessero una diversa modalità di gestione, gli amministratori dovranno convocare l'assemblea ordinaria dei soci, la quale potrà autorizzare una deroga temporanea alla prevalenza dell'attività con i soci.

Nel caso gli amministratori contravvenissero agli obblighi di cui sopra, senza che il loro comportamento sia giustificato da obiettive esigenze di efficienza della gestione sociale, e autorizzato dall'assemblea dei soci, sarà possibile esperire l'azione di responsabilità nei loro confronti.

Articolo 9) - **Informazioni relative alla gestione mutualistica.**

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano:

1) nella nota integrativa al bilancio, la condizione di prevalenza di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile;

2) sempre nella nota integrativa al bilancio, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche (art. 2545-sexies, comma 2, c.c.);

3) nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile); a tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei soci cooperatori, e di conclusione di contratti di scambio con i soci stessi; nonché la fruizione da parte di questi ultimi del vantaggio mutualistico, anche mediante distribuzione di ristorni;

- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;

- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;

- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;

- l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società e la relativa remunerazione.

Articolo 10) - **Modifica delle clausole non lucrative.**

La cooperativa può decidere, con deliberazione dell'assemblea, di modificare le clausole contenute nel precedente articolo 7 (sette). In tal caso, sentito il parere dell'organo di controllo contabile, gli amministratori devono redigere apposito bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili (art. 2545-octies, ultimo comma, del codice civile). I soci assenti o dissenzienti hanno diritto di recesso.

Articolo 11) - **Passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente.**

Nel caso in cui la cooperativa non rispetti, per due esercizi consecutivi, la condizione di prevalenza, e perda quindi la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, gli amministratori dovranno convocare l'assemblea dei soci, la quale potrà eventualmente - ove le nuove caratteristiche della gestione abbiano carattere permanente - deliberare la modifica del presente statuto, in modo da adeguarlo alle nuove caratteristiche dell'attività sociale. A fronte di tale deliberazione, i soci assenti o dissenzienti hanno diritto di recesso.

Articolo 12) - **Trasformazione della cooperativa.**

La cooperativa, che abbia acquisito la qualifica di cooperativa a mutualità non prevalente, potrà trasformarsi in società lucrativa o in consorzio, secondo la disciplina degli articoli 2545-decies e 2545-undecies, e degli articoli 2498, 2500-bis e 2500-novies del codice civile. I soci assenti o dissenzienti hanno diritto di recesso. Salvo quanto sopra specificato, la cooperativa non può - ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1971 n. 127 - trasformarsi in società ordinaria, anche se tale trasformazione sia deliberata all'unanimità.

TITOLO IV

SCOPO - OGGETTO

Articolo 13) - **Definizione dello scopo e attività mutualistica.**

La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone quindi di svolgere la propria attività caratteristica prevalentemente a favore dei propri soci cooperatori, in modo da far conseguire agli stessi occasioni di lavoro, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci. Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea straordinaria dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.

La cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici, società, associazioni, consorzi, il tutto strumentalmente al conseguimento del proprio oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla legge; essa può aderire, in particolare, ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Articolo 14) - **Oggetto sociale.**

La cooperativa intende operare nell'intento di accogliere il carisma spirituale, pedagogico e culturale Rosminiano come realtà qualificante dell'opera, promuovendone il progetto educativo in tutte le sue valenze, e di sviluppare la vita collettiva, comunitaria e cooperativa della scuola e delle attività ad essa connesse, valorizzando la personalità di ciascuno e promuovendo modelli di esperienze che siano in sintonia con le leggi civili, liberali e democratiche della Repubblica Italiana.

A detti fini ha per scopo in particolare di:

1) gestire asili nido, scuole materne, elementari, secondarie di primo e secondo grado, strutture scolastiche,

educative e sportive in generale;

2) promuovere e gestire corsi di recupero, di formazione professionale, di aggiornamento, temporanei e permanenti, scolastici ed extrascolastici; corsi, strutture e servizi post-diploma universitari e parauniversitari; anche a carattere residenziale ed in eventuale collaborazione nazionale ed internazionale con enti, organi pubblici e privati preposti a tale scopo e destinati a docenti, studenti, professionisti, lavoratori, ecc.;

3) gestire corsi per la formazione dei docenti preordinati sia all'istruzione che all'integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado;

4) organizzare e promuovere strutture ed attività preposte alla valorizzazione del tempo libero, nonché curare l'organizzazione di attività e gruppi sportivi, gruppi di vacanza, ritiri spirituali, ecc.;

5) provvedere all'acquisto dei testi scolastici, riviste, giornali, audiovisivi, materiale didattico e non, attivando e gestendo punti di vendita aperti ai soci e ai non soci, per il funzionamento e finanziamento delle iniziative proposte dalla società;

6) migliorare le condizioni di vita della scuola e partecipare ad opere di collaborazione e solidarietà per l'utilizzazione ed eventuale commercializzazione delle risorse create con il lavoro comune;

7) adoperarsi per il collegamento del mondo dello studio con quello del lavoro, al fine di consentire agli studenti pratiche pre-professionali, favorendo così il loro inserimento nei vari settori dell'economia e del lavoro fino a giungere all'attivazione dei corsi professionalizzanti a carattere artigianale e non e alla relativa commercializzazione e vendita dei prodotti derivanti da essi, nonché agevolare la ricerca di occasioni di lavoro ai propri soci, anche all'interno della Cooperativa, dirette al conseguimento dell'oggetto sociale;

8) valorizzare e promuovere pubblicamente le attività della Cooperativa con l'organizzazione di incontri, corsi educativi presso altre scuole o centri culturali con le operazioni connesse ai necessari soggiorni;

9) predisporre centri di documentazione, a servizio dei soci e dei cittadini, nonché formare un efficiente servizio di pubblica lettura per tutti coloro che sono interessati ad attività di studio e di ricerca;

10) orientare i soci e il pubblico nel campo dell'editoria e in merito alle pubblicazioni di loro interesse, mediante tutti gli strumenti ritenuti a tal fine idonei;

11) organizzare manifestazioni, convegni, congressi, dibattiti, mostre d'arte, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi educativo-culturali, nonché teatri e intrattenimenti di natura artistica sia da parte dei soci che di compagnie e complessi esterni, intrattenimenti per un pubblico di diversa età, e ricreativi in genere;

12) promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche; pubblicare inoltre notiziari, indagini, ricerche, studi e bibliografie;

13) promuovere ed eseguire indagini, studi e ricerche, sia a carattere generale che di interesse locale; nonché organizzare gruppi di lavoro, a livello scientifico su problemi religiosi, economici, scientifici, educativi e culturali;

14) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi, seminari, biblioteche e attività in genere e la fornitura e la gestione di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;

15) gestire convitti, pensionati, colonie, ostelli per la gioventù e strutture alberghiere, servizi di ristorazione con le relative attività ad esse connesse, nonché tutti quei servizi riconosciuti utili al raggiungimento delle finalità generali o in grado di costituire una necessaria fonte di finanziamento per l'opera stessa;

16) gestire centri sociali, case d'accoglienza per minori o portatori di handicap, consultori familiari, medico-psico-pedagogici ecc.;

17) favorire la nascita di enti, gruppi e associazioni che, anche per singoli settori, si propongano scopi analoghi al proprio, promuovendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti e anche favorendo la loro adesione alla Cooperativa;

18) favorire l'inserimento nella Cooperativa, nella scuola e/o nel mondo del lavoro di portatori di handicap e di persone svantaggiate che possono comunque diventare soci lavoratori o volontari;

19) promuovere attività finalizzate alla raccolta tra i soci, gli studenti e genitori, enti pubblici e privati, di contributi a scopo mutualistico, sia diretti a garantire i necessari finanziamenti per il funzionamento delle proprie attività, sia dirette all'istituzione di borse di studio a favore degli alunni delle proprie scuole più meritevoli e bisognosi.

Per il raggiungimento di dette finalità la Cooperativa potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale o nazionale od internazionale, collaborare con organismi, movimenti o associazioni, nonché creare o collaborare con consorzi con i quali ritenga utile avere collegamenti.

La Cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- assumere interessenze e partecipazioni in imprese, anche consortili, che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

- dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti e il credito;

- promuovere e partecipare ad enti, società, consorzi di garanzia aventi per scopo il coordinamento e la facilitazione per l'accesso al credito di ogni tipo, prestando le necessarie garanzie e fidejussioni;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la strutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della L. 59/92;

- istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'art. 12 L. 17.02.1971 n. 127, dell'art. 11. L. 01.09.1993 n. 385 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 03.03.1994 e successive integrazioni, nonché da ogni disposizione in materia.

A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

Resta in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta del risparmio rivolta verso il pubblico ed in genere ogni attività non consentita dalla legge.

TITOLO V

SOCI COOPERATORI - RAPPORTI SOCIALI

Articolo 15) - Numero e requisiti dei soci cooperatori.

Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano una capacità effettiva di lavoro, attitudini, competenze e specializzazioni necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Non possono essere ammessi quali soci cooperatori le persone giuridiche.

Non possono in ogni caso divenire soci coloro che esercitano in proprio, o che comunque amministrano imprese identiche o affini a quella della cooperativa, che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze si pongano in posizione di concorrenza o conflitto con la cooperativa medesima. La valutazione circa l'effettiva concorrenza o conflitto è rimessa all'organo amministrativo, in sede di decisione sull'istanza di ammissione degli aspiranti soci; esso terrà conto, oltre che di tale situazione concorrenziale, della situazione di mercato in cui opera la cooperativa, delle dimensioni imprenditoriali degli aspiranti soci, e di ogni altra opportuna circostanza.

Articolo 16) - Elementi tecnici o amministrativi.

Possono essere soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, le persone fisiche che svolgano, all'interno della stessa, attività tecnica o amministrativa e siano quindi dotate delle relative competenze.

Ai suddetti elementi tecnici o amministrativi - che non instaurano quindi rapporti mutualistici con la società, e non devono quindi possedere i requisiti richiesti per l'ammissione dei soci cooperatori - si applicano le disposizioni del presente statuto relative ai soci cooperatori, in quanto compatibili.

Articolo 17) - Soci in prova.

Coloro che fanno richiesta di ammissione alla cooperativa possono essere ammessi in una categoria speciale, denominata dei "soci cooperatori in prova", in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, tenendo anche conto dello scopo mutualistico e delle esigenze di gestione della cooperativa, e dell'idoneità degli aspiranti soci a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, anche in rapporto alle loro competenze.

Alla richiesta di ammissione gli aspiranti soci in prova devono allegare il proprio curriculum vitae, specificando in particolare le esperienze lavorative in precedenza svolte ed i propri interessi lavorativi.

La deliberazione di ammissione stabilisce, per ogni socio in prova ed in relazione alle sue capacità e competenze, la durata del periodo di inserimento, nonché i criteri e le modalità della verifica dell'idoneità del socio a concorrere al conseguimento dello scopo mutualistico; quest'ultima può essere disciplinata, in modo generale, da apposito regolamento.

I soci ammessi alla categoria speciale dei soci cooperatori in prova non possono in ogni caso superare la quota di un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Durante il periodo di prova, i soci in prova hanno il diritto di intervenire alle assemblee sociali, ma hanno diritto di voto unicamente nell'assemblea annuale che approva il bilancio. Agli stessi competono i diritti patrimoniali previsti per i soci cooperatori, in ragione di una quota pari al 20% (venti per cento) di quanto a questi ultimi attribuito. Anche i ristorni possono essere erogati ai soci in prova in misura inferiore rispetto a quella prevista per i soci ordinari, in relazione sia ai costi di inserimento, sia al rendimento dei soci in prova nella cooperativa. E' in ogni caso esclusa l'erogazione ai soci in prova dei ristorni con le modalità dell'aumento del capitale sociale o dell'emissione di strumenti finanziari.

I soci in prova non possono rappresentare altri soci in assemblea, e non possono essere eletti alla carica di amministratori della cooperativa.

I soci in prova possono in ogni momento recedere dalla società, con preavviso di almeno trenta giorni; si applicano, per il resto, le disposizioni del presente statuto sul recesso dei soci cooperatori, in quanto compatibili.

I soci in prova possono anche essere esclusi dalla cooperativa, per le cause previste dal presente statuto, ed inoltre per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di inserimento; si applicano, per il resto, le disposizioni del presente statuto sull'esclusione dei soci cooperatori, in quanto compatibili.

Il recesso e l'esclusione comportano, dalla data della loro efficacia, la cessazione immediata dei rapporti mutualistici intercorrenti con i soci in prova.

Al termine del tempo stabilito dagli amministratori, che potrà variare da un minimo di uno ad un massimo di cinque periodi corrispondenti all'esercizio sociale, il nuovo socio, che sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto, potrà essere ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori, previa deliberazione dell'organo amministrativo, che dovrà accertare sia il possesso dei requisiti soggettivi in capo al socio in quel momento, sia l'esito favorevole del periodo di prova (e quindi il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati all'inserimento nell'organizzazione imprenditoriale).

Nel caso in cui l'organo amministrativo deliberi in senso negativo, il socio potrà entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sulla questione si pronunci l'assemblea; si applicano sul punto, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2528 del codice civile, nonché le previsioni del presente statuto sulla procedura di ammissione dei soci cooperatori.

Articolo 18) - Ammissione dei soci cooperatori.

L'ammissione in qualità di socio cooperatore è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico, e all'effettiva partecipazione del socio cooperatore all'attività d'impresa della cooperativa; a tal fine, può farsi luogo ad ammissione solo nella misura in cui la cooperativa sia in grado - anche in relazione alla propria capacità economica, ed alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo - di soddisfare il bisogno mutualistico del socio cooperatore, senza con ciò sacrificare il servizio mutualistico a favore dei soci preesistenti.

Chi desidera divenire socio deve presentare domanda di ammissione, indirizzata alla società, da far pervenire alla stessa o mediante consegna diretta, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nella domanda dovranno essere indicati i seguenti elementi:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, professione, cittadinanza, codice fiscale; dovrà inoltre essere allegata una copia fotostatica del documento di identità;
- b) importo della partecipazione che si intende sottoscrivere, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge;
- c) dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa, e di non esercitare in proprio o amministrare imprese identiche o affini a quella della cooperativa;

d) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, e di non svolgere attività concorrente o in contrasto con quella della cooperativa;

e) l'indicazione della propria qualifica professionale e delle proprie capacità ed attitudini lavorative, corredata da un dettagliato *curriculum vitae*.

L'assemblea dei soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, l'eventuale sopraprezzo dovuto da parte dei nuovi soci all'atto dell'ingresso nella cooperativa, in proporzione alle riserve sociali esistenti e risultanti dal bilancio medesimo. Delibera altresì sull'eventuale tassa di ammissione, quale contributo a fondo perduto per le spese di funzionamento della cooperativa, da determinarsi con cadenza annuale ed in misura fissa, a prescindere dall'ammontare del patrimonio sociale.

Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sopraprezzo e della tassa di ammissione, entro il termine stabilito dallo stesso organo amministrativo; cura quindi - solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti - la relativa annotazione nel libro soci.

Nel caso in cui l'organo amministrativo rigetti la domanda di ammissione, dovrà dare comunicazione scritta all'aspirante socio della relativa deliberazione, che deve essere motivata e deve essere trasmessa in copia all'aspirante medesimo; quest'ultimo può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera in occasione della sua prossima successiva convocazione. La deliberazione dell'assemblea, che concluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolante per l'organo amministrativo, che dovrà in tal caso ammettere l'aspirante socio nel più breve tempo possibile.

Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come assenso, sempreché l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti; ricorrendo tale eventualità, l'organo amministrativo è quindi obbligato ad adottare una nuova deliberazione entro trenta giorni dalla deliberazione assembleare, e ad effettuare - una volta eseguiti i versamenti dovuti da parte del nuovo socio - l'annotazione dell'ammissione nel libro soci.

In caso di ammissione con la procedura delineata nel presente articolo, e nell'articolo 2528 del codice civile, non spetta ai soci cooperatori il diritto di opzione sulle quote di nuova emissione.

L'aspirante socio non ha, in ogni caso, un diritto soggettivo ad essere ammesso in società.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio di esercizio, illustra annualmente le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Sia i soci già esistenti, sia gli aspiranti soci non ammessi possono far ricorso all'autorità di vigilanza per segnalare eventuali irregolarità nelle procedure di ammissione.

I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di ammissione dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

Articolo 19) - **Diritti sociali del socio cooperatore.**

I soci cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge.

Nell'ambito dei diritti amministrativi, spettano in particolare ai soci cooperatori:

a) i diritti di controllo previsti dagli articoli 2476, comma 2, e 2545-bis del codice civile, e dal presente statuto;

b) il diritto di presentare esposti o denunce all'autorità di vigilanza, per l'adozione degli eventuali provvedimenti previsti dagli artt. 2545-sexiesdecies e seguenti del codice civile;

c) il diritto di intervento in assemblea;

d) il diritto di voto in assemblea.

I diritti di cui alla superiore lettera a) non spettano al socio in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti, o inadempiente rispetto alle obbligazioni, anche mutualistiche, contratte con la società.

I soci lavoratori, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 2001 n. 142, concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

Articolo 20) - **Obblighi sociali del socio cooperatore.**

I soci cooperatori sono obbligati:

- a versare, all'atto dell'ammissione, la quota di capitale sottoscritta, l'eventuale sopraprezzo e l'eventuale tassa di ammissione;

- ad osservare lo statuto, i regolamenti della cooperativa e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- a collaborare in buona fede per il conseguimento dello scopo mutualistico e la realizzazione dell'oggetto sociale.

TITOLO VI

SOCI COOPERATORI - RAPPORTI MUTUALISTICI

Articolo 21) - **Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica.**

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, come pure nella distribuzione dei ristorni, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Lo scopo mutualistico della società si consegue mediante l'instaurazione di rapporti mutualistici tra la società ed i soci cooperatori, distinti ed autonomi rispetto al rapporto sociale.

Più precisamente, i soci cooperatori stipulano con la società, all'atto dell'ammissione in società o successivamente, un ulteriore contratto di lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 22) - **Regolamento interno.**

Le regole ed i criteri per lo svolgimento dell'attività mutualistica sono più dettagliatamente disciplinati nel regolamento interno, da approvarsi dall'assemblea, ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del codice civile, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, sulla base di un progetto che gli amministratori sono obbligati a redigere nel rispetto dei principi e dei criteri di massima previsti nel presente statuto.

Il regolamento, da predisporre ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142, deve essere depositato, a

cura degli amministratori, entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio; del relativo contenuto può essere ottenuta la certificazione, ai sensi dell'art. 83 del d. lgs. 10 settembre 2003 n. 276.

Articolo 23) - Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata dalle proprie esigenze, dalle opportunità del mercato e dall'andamento dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle prestazioni di lavoro dei soci cooperatori, e quindi a stipulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o successivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni del regolamento interno e nel rispetto del principio della parità di trattamento; e quindi - a parità di qualifiche professionali - sulla base dell'anzianità di iscrizione alla cooperativa in qualità di socio cooperatore.

L'ottenimento del vantaggio mutualistico, sia all'atto dello scambio mutualistico, sia in forma di ristorno, non costituisce un diritto soggettivo del socio cooperatore; esso potrà essere riconosciuto, su decisione dei competenti organi sociali, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale.

Articolo 24) - Ristorni.

L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare - su proposta degli amministratori - la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati. Si tiene conto, a tal fine, del volume degli scambi mutualistici risultanti dal bilancio di esercizio approvato, del valore della prestazione mutualistica offerta a ciascun socio cooperatore, e dell'eventuale vantaggio mutualistico attribuito al medesimo socio cooperatore contestualmente all'effettuazione dello scambio mutualistico.

In nessun caso l'ammontare del ristorno potrà essere superiore al valore della prestazione mutualistica usufruita dal socio cooperatore; in generale, l'ammontare complessivo dei ristorni non può eccedere il valore dell'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'esercizio dall'attività svolta con i soci cooperatori.

I ristorni potranno essere ripartiti tra i soci cooperatori che intrattengano rapporti mutualistici con la cooperativa, tenendo conto della quantità e della qualità degli scambi mutualistici, ed in particolare facendo riferimento alla misura dei compensi assegnati ai soci lavoratori in base alle rispettive qualifiche (che riflettono sia la quantità delle ore lavorate durante l'anno, sia il valore delle rispettive prestazioni lavorative), e sulla base dei suddetti compensi proporzionalmente distribuire i ristorni.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi dovuti ai sensi dell'art. 3, comma 1, e comma 2, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni sono disciplinati in dettaglio dal regolamento mutualistico, approvato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del codice civile.

La distribuzione dei ristorni è rimessa alla discrezionalità dell'assemblea, che delibera anche tenendo conto delle esigenze finanziarie e di efficienza della gestione sociale; il socio cooperatore non ha quindi un diritto soggettivo al ristorno, e diviene creditore della società solo a seguito dell'approvazione della delibera assembleare che eventualmente deliberi la distribuzione dei ristorni medesimi.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio cooperatore con le seguenti modalità alternative:

- a) mediante attribuzione di una somma di denaro;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, e conseguente aumento gratuito del capitale sociale.

Articolo 25) - Obblighi dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.

I soci cooperatori sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo, alle caratteristiche e modalità dell'attività svolta dalla cooperativa, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, in base alle esigenze di quest'ultima ed in conformità alle prescrizioni del regolamento interno. Conseguentemente, i soci cooperatori non possono rifiutare, ove richiesti dalla cooperativa, di stipulare con la stessa i contratti di lavoro che formano oggetto del rapporto mutualistico.

Articolo 26) - Scioglimento dei rapporti mutualistici.

I rapporti mutualistici si estinguono a seguito di scioglimento del rapporto sociale conseguente a recesso, morte, esclusione del socio cooperatore, ovvero alla cessione della partecipazione sociale, secondo le regole stabilite nel presente statuto.

Il rapporto di lavoro si estingue pertanto, oltre che per morte del socio cooperatore, con il recesso o l'esclusione del socio stesso deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2532 e 2533 del codice civile.

TITOLO VII

QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 27) - Caratteristiche ed emissione delle quote dei soci cooperatori.

Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

Il valore complessivo della partecipazione di ciascun socio cooperatore, non può essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo previsto dalla legge. Nell'ipotesi in cui la cooperativa avesse più di cinquecento soci, ciascun socio cooperatore potrà avere una partecipazione complessiva non superiore al due per cento del capitale sociale.

Articolo 28) - Trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori.

La partecipazione del socio cooperatore non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi. Spetta conseguentemente al socio cooperatore, ai sensi dell'art. 2530, ultimo comma, del codice civile, il diritto di recedere dalla società, con preavviso di novanta giorni; tale diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio in società.

La quota del socio cooperatore non può essere sottoposta a pegno, a sequestro, né in alcun modo vincolata a garanzia di debiti del socio cooperatore nei confronti di terzi. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo, ai sensi dell'articolo 2537 del

codice civile.

La quota del socio cooperatore non può formare oggetto di diritti di usufrutto, o comunque di diritti di godimento a favore di terzi.

Articolo 29) - **Acquisto di quote proprie spettanti ai soci cooperatori.**

Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile, acquistare o rimborsare le quote dei soci cooperatori, se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. L'acquisto o il rimborso può essere fatto solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO VIII

PRESTITI SOCIALI

Articolo 30) - **Prestiti sociali.**

I soci cooperatori possono effettuare spontaneamente prestiti a favore della cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale.

Sempre per il suddetto fine, la cooperativa può richiedere, in caso di necessità, prestiti ai soci cooperatori, con deliberazione dell'assemblea, nei limiti di un importo massimo non superiore ad euro **1.000,00 (mille virgola zero zero)** per ogni socio cooperatore. I prestiti effettuati dai soci alla cooperativa rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale, e costituiscono pertanto un impegno a cui i soci sono tenuti, secondo buona fede, in misura compatibile con le loro disponibilità e capacità finanziarie. La violazione di tale obbligo costituisce grave inadempimento ai doveri derivanti dal contratto sociale, e comporta quindi la facoltà degli amministratori di escludere il socio cooperatore inadempiente dalla società; analogamente, al socio cooperatore assente o dissenziente rispetto alla deliberazione assembleare che impone i suddetti prestiti spetta il diritto di recedere dalla società. Le previsioni del presente articolo possono essere modificate, in senso sfavorevole ai soci cooperatori, solo con il consenso unanime degli stessi. E' ammessa la compensazione dei debiti dei soci cooperatori suindicati con i crediti dagli stessi vantati nei confronti della cooperativa a titolo di dividendi, ristorni, liquidazione della quota; la cooperativa può quindi trattenere, dalle somme dovute a tale titolo, quanto necessario per integrare i prestiti obbligatori come sopra deliberati.

La raccolta di risparmio, effettuata dalla cooperativa presso i soci cooperatori, è eseguita conformemente a quanto previsto dall'art. 11 del d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385, e relative norme di attuazione emanate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e dalla Banca d'Italia, tempo per tempo vigenti, e non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico. In particolare, in base alla disciplina attualmente vigente:

- a) - possono essere effettuati prestiti alla cooperativa da parte dei soci cooperatori che siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi;
- b) - le modalità di raccolta presso i soci cooperatori devono essere chiaramente indicate nell'apposito regolamento interno di cui infra;
- c) - l'offerta degli strumenti nei quali si sostanzia la raccolta di risparmio presso soci, prevista nel disegno imprenditoriale della cooperativa, deve essere rivolta indiscriminatamente a tutti i soci cooperatori;
- d) - la raccolta presso i soci non può comunque avvenire con strumenti "a vista" (di cui può cioè essere chiesto il rimborso da parte del socio in qualsiasi momento senza preavviso, o con un preavviso di ventiquattro ore), o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento; è consentita invece l'emissione di mezzi di pagamento (carte di credito e simili) utilizzabili dai soci esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi offerti dalla cooperativa;
- e) - se la cooperativa ha più di cinquanta soci, l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non può eccedere il limite del triplo del patrimonio (capitale versato e riserve) risultante dall'ultimo bilancio approvato; tale limite è elevato al quintuplo del patrimonio qualora il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura pari almeno al trenta per cento, da garanzia rilasciata dai soggetti, sottoposti a vigilanza prudenziale, indicati dalla normativa regolamentare in materia, ovvero quando la cooperativa aderisca ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisca adeguata tutela agli investitori.

Non costituisce in ogni caso raccolta di risparmio tra il pubblico, e non è sottoposto alla disciplina di cui sopra, il contratto di prestito tra socio e società, stipulato sulla base di trattative personalizzate con il socio medesimo. Non costituisce raccolta di risparmio presso soci la singola operazione di finanziamento a favore della società che uno o più soci decidano di effettuare, sempreché tale operazione non si configuri, di fatto, come forma di raccolta.

La misura massima degli interessi corrisposti ai soci cooperatori persone fisiche, a titolo di remunerazione dei prestiti sociali, e l'ammontare massimo dei prestiti *pro capite*, non possono in ogni caso essere superiori a quanto previsto dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente.

Le modalità di esercizio della raccolta di risparmio tra soci cooperatori sono disciplinate più in dettaglio da apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea ordinaria. In particolare, il regolamento disciplina: l'emissione di apposite schede nominative di prestito sociale, che costituiscono dei titoli di legittimazione intransferibili; le modalità di stipula ed estinzione dei contratti di prestito; i limiti di ammissibilità di deleghe per i versamenti ed i prelevamenti; le regole generali per la determinazione della remunerazione dei prestiti e per la capitalizzazione degli interessi; la valuta relativa a versamenti, prelevamenti, rimborsi; i poteri e doveri degli amministratori in relazione al rimborso dei prestiti; le conseguenze sul prestito dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio cooperatore; le regole in materia di compensazione con altri debiti o crediti del socio cooperatore nei confronti della società.

Sulla base dei criteri dettati dal suindicato regolamento, l'assemblea determina annualmente le condizioni generali dei prestiti (tasso di interesse, regole di capitalizzazione degli interessi, spese di amministrazione dei singoli conti). A ciascun contratto di prestito, da redigersi per iscritto e da sottoscrivere dal rappresentante legale della cooperativa e dal socio cooperatore, sono allegati una copia del regolamento interno sui prestiti e delle condizioni generali di cui sopra.

La cooperativa pubblicizza, mediante appositi avvisi affissi presso la sede sociale, il regolamento interno ed il foglio illustrativo analitico, contenente i tassi di interesse, le spese ed ogni altra condizione economica relativa alle operazioni ed ai contratti di prestito.

Se la cooperativa ha più di cinquanta soci, si applicano le norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali previste dal titolo VI, capo I, del d. lgs. 1 settembre 1993 n. 385. In ogni caso, gli obblighi di trasparenza risultano soddisfatti anche nell'ipotesi in cui le variazioni contrattuali sono portate a conoscenza dei soci attraverso comunicazioni di tipo generale, anziché mediante apposita informativa, purché l'informazione

sia tempestiva ed intelligibile.

Gli amministratori devono far risultare l'ammontare complessivo dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie, nonché l'entità del rapporto tra prestiti sociali e patrimonio, dalla nota integrativa al bilancio di esercizio. La cooperativa può effettuare attività di raccolta del risparmio anche fra i propri dipendenti, nei limiti del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato; si applicano inoltre i limiti previsti alle lettere d) ed e) del presente articolo.

TITOLO IX

SOCI COOPERATORI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 31) - **Recesso del socio cooperatore.**

Il socio cooperatore può recedere, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile:

- a) nei casi previsti dalla legge; tra le altre, costituiscono cause legali di recesso quelle previste, in materia di società a responsabilità limitata, dall'art. 2473 del codice civile nonché quella prevista dall'articolo 2530, ultimo comma, del codice civile;
- b) nei casi previsti dal presente statuto, ed in particolare allorché il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea;
- c) allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- d) ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica;
- e) in caso di trasferimento della residenza del socio in una Provincia diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività, ovvero in caso di cessazione dell'attività della cooperativa nella Provincia in cui il socio ha la propria residenza, per trasferimento della sede sociale o per altri motivi;
- f) in caso di fallimento del socio cooperatore, spetta al curatore fallimentare il diritto di recesso.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione; essi devono quindi adottare una deliberazione, la cui unica funzione è quella di accertare la sussistenza dei presupposti del recesso, e che quindi, in presenza di tali presupposti, costituisce atto dovuto e non discrezionale.

In assenza dei presupposti del recesso, essi devono dare immediata comunicazione della deliberazione assunta al socio cooperatore, il quale può proporre opposizione dinanzi all'organo arbitrale previsto dal presente statuto, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione.

Nel caso in cui gli amministratori deliberino di accettare la dichiarazione di recesso, essi devono darne immediata comunicazione al socio cooperatore; il recesso produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione della deliberazione di accoglimento.

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata, e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

Gli amministratori sono obbligati ad annotare tempestivamente l'avvenuto recesso, una volta che questo sia divenuto efficace, nel libro soci.

Il recesso comporta, altresì, lo scioglimento dei rapporti mutualistici pendenti.

In deroga al disposto dell'art. 2532, ultimo comma, del codice civile, il rapporto mutualistico tra socio recedente e cooperativa si scioglie decorsi sessanta giorni dal momento in cui il recesso produce i propri effetti sul rapporto sociale.

E' fatto comunque salvo un diverso accordo tra cooperativa e socio cooperatore receduto.

I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di recesso dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

Articolo 32) - **Esclusione del socio cooperatore.**

L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla società:

- a) in caso di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti sociali o dal rapporto mutualistico;
- b) in caso di interdizione, inabilitazione, condanna penale del socio ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- c) nel caso in cui il socio non esegua, in tutto o in parte, a seguito dell'intimazione effettuata dagli amministratori, il pagamento della quota sottoscritta e delle relative somme accessorie;
- d) nel caso in cui il socio si renda irreperibile al domicilio comunicato alla cooperativa per oltre centoottanta giorni;
- e) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'organo amministrativo deve pronunciare l'esclusione del socio cooperatore nei seguenti casi:

a) in caso di mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società, e comunque ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica;

b) in caso di fallimento del socio;

c) nel caso il socio venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità, come definita dal presente statuto, per esercitare imprese identiche o affini a quella della cooperativa.

Ricorrendo una delle suddette cause, l'esclusione è deliberata dagli amministratori, i quali ne danno immediata comunicazione al socio escluso; quest'ultimo può proporre opposizione all'organo arbitrale, previsto dal presente statuto, entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione.

L'esclusione produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione della relativa deliberazione; gli amministratori sono obbligati ad annotare tempestivamente l'avvenuta esclusione, una volta che questa sia divenuta efficace, nel libro soci.

L'esclusione determina, altresì, lo scioglimento dei rapporti mutualistici pendenti.

In deroga al disposto dell'art. 2532, ultimo comma, del codice civile, il rapporto mutualistico tra socio escluso e cooperativa si scioglie con effetto immediato.

E' fatto comunque salvo un diverso accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso.

I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di esclusione dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

Articolo 33) - Successione per causa di morte del socio cooperatore.

In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto alla liquidazione della quota dallo stesso posseduta, in base alle disposizioni del presente statuto. La morte del socio cooperatore determina altresì lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti.

La società procede alla liquidazione della quota su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede o legatario della quota; detti documenti sono conservati dalla società.

Articolo 34) - Conseguenze dello scioglimento del rapporto mutualistico sul rapporto sociale.

Nel caso di scioglimento del rapporto di lavoro per cause ad esso inerenti, il socio cooperatore mantiene la propria qualifica di socio, salva la facoltà degli amministratori di deliberarne l'esclusione, e salva la facoltà di recesso del medesimo socio cooperatore.

Articolo 35) - Liquidazione e rimborso delle quote del socio cooperatore.

Salvo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto in relazione ai rapporti mutualistici pendenti, i soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale effettivamente versato, eventualmente rivalutato mediante aumento gratuito, con utilizzo degli utili di esercizio, entro i limiti previsti dall'art. 7 della legge n. 59/1992, ed eventualmente aumentato ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno. Nessun diritto spetta al socio cooperatore, o ai suoi eredi o legatari, sulla parte di capitale sociale corrispondente all'aumento effettuato con utilizzo di riserve, ai sensi dell'art. 2545-quinquies del codice civile; più in generale, nessun diritto spetta sulle riserve, divisibili o indivisibili, compresa la riserva formata con il sopraprezzo eventualmente versato.

La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, ai sensi dell'art. 2535 del codice civile.

Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Relativamente all'aumento di valore della quota effettuato a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c., il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Nei limiti di quanto consentito dalla legge, qualora sia in corso una situazione di crisi aziendale ai sensi del regolamento interno sui rapporti mutualistici, l'assemblea può deliberare di liquidare al socio somme anche inferiori al valore nominale della quota, nella misura necessaria a mantenere il pareggio di bilancio.

Articolo 36) - Responsabilità del socio uscente.

Ai sensi dell'art. 2536 del codice civile, il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si sono verificati.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO X

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 37) - Strumenti finanziari non partecipativi.

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo amministrativo, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci.

Detti strumenti finanziari possono essere offerti, ai sensi dell'art. 2526, ultimo comma, e dell'art. 2483 del codice civile, unicamente ad investitori qualificati.

Contestualmente alla delibera di emissione, l'organo amministrativo approva apposito regolamento, nel quale stabilisce:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari emessi, e le relative modalità di pagamento;
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso;
- e) gli obblighi degli amministratori ai fini del collocamento dei titoli.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi è obbligatoria la nomina del collegio sindacale.

Articolo 38) - Assemblee speciali.

Le assemblee speciali, costituite da possessori di strumenti finanziari o da soci cooperatori, deliberano nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi ai sensi del precedente articolo, i relativi possessori costituiscono un'apposita assemblea speciale, ai sensi dell'articolo 2541 del codice civile. In caso di pluralità di categorie di strumenti finanziari, è costituita un'assemblea speciale per ogni singola categoria. L'assemblea speciale delibera sulle materie indicate dall'articolo 2541 del codice civile. Il rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari privi di diritto di voto è disciplinato, oltre che dall'articolo 2541, dagli articoli 2417 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

I soci cooperatori costituenti una categoria di soci deliberano in apposita assemblea speciale, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria. In tali casi, non è però necessaria la nomina di un rappresentante comune.

L'assemblea speciale è presieduta da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

TITOLO XI

CAPITALE SOCIALE, RISERVE, BILANCIO E UTILI

Articolo 39) - Patrimonio della società.

Il patrimonio della società è costituito:

- dal capitale sociale variabile;
- dalla riserva legale;
- dalle altre riserve indivisibili previste dalla legge e dal presente statuto;

- dall'eventuale riserva da sopraprezzo;
- dall'eventuale riserva costituita con versamenti a fondo perduto dei soci;
- dagli altri fondi e riserve eventualmente previsti dalla legge.

Articolo 40) - Capitale sociale.

Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci cooperatori. Il valore nominale di ciascuna quota non potrà essere inferiore ad Euro 51,00 (cinquantuno virgola zero zero).

L'ammissione di nuovi soci cooperatori, nelle forme previste dall'art. 2528 del codice civile, non comporta modifica dell'atto costitutivo.

La cooperativa può deliberare aumenti di capitale con deliberazione dell'assemblea dei soci, nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti del codice civile. La deliberazione di aumento del capitale è in tal caso assunta dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, ed è verbalizzata da notaio. L'aumento di capitale non può comunque pregiudicare l'applicazione dei principi mutualistici e delle disposizioni di legge e del presente statuto. A tal fine:

- a) gli amministratori dovranno, nel collocamento delle quote conseguente all'aumento del capitale, attribuire a ciascun socio cooperatore una quota in modo da non superare il limite massimo fissato dalla legge, attribuendo le restanti quote proporzionalmente agli altri soci;
 - b) il collocamento delle quote presso terzi è consentito solo se il sottoscrittore è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, finalizzati al conseguimento dello scopo mutualistico;
 - c) in caso di collocamento delle quote presso terzi, è fatto salvo il gradimento dell'organo amministrativo, che valuterà in base all'interesse della cooperativa l'opportunità dell'ingresso del nuovo socio nella compagine sociale;
 - d) è fatto salvo il diritto di opzione in relazione alle quote di nuova emissione, quale previsto dalla legge e dal presente statuto, spettante ai soci cooperatori in proporzione all'ammontare delle quote da essi possedute. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti.
- La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea, una quota degli utili di esercizio, ai sensi dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato mediante aumento gratuito dello stesso; in tal caso possono essere superati i limiti massimi previsti dall'art. 2525 del codice civile. In ogni caso la rivalutazione deve essere effettuata entro i limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti; e comunque in modo da non superare la misura complessiva del venti per cento del capitale originario, ai sensi dell'art. 2545-*quinquies*, comma 3, lettera b), del codice civile.

Articolo 41) - Riserve indivisibili.

Sono riserve indivisibili:

- a) la riserva legale, qualunque sia il suo ammontare;
- b) le riserve previste dagli articoli 2545-*octies*, comma 2, del codice civile; 111-*decies* e 223-*quinquiesdecies* delle disposizioni di attuazione del codice civile; nonché le altre riserve qualificate come indivisibili dalla legge e dal presente statuto;
- c) la riserva costituita a fronte dell'eventuale sopraprezzo versato dai soci cooperatori all'atto dell'ammissione;
- d) tutte le altre riserve volontariamente accantonate dall'assemblea dei soci.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né al momento del suo scioglimento.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le altre riserve, che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale o che possono essere ripartite tra i finanziatori in caso di scioglimento della società. In caso di utilizzo di riserve indivisibili a copertura di perdite, l'assemblea non può deliberare la distribuzione di utili fino a quando le suddette riserve non siano state ricostituite.

Nei casi previsti dalla legge, le riserve indivisibili di cui sopra devono essere devolute ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Qualunque sia l'ammontare raggiunto dal fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali, a norma dell'articolo 2545-*quater*, comma 1, del codice civile. L'assemblea può accantonare a riserva legale anche una percentuale superiore dei suddetti utili.

Articolo 42) - Contributi in denaro dei soci cooperatori.

I soci possono effettuare spontaneamente, a favore della società, versamenti a fondo perduto, in conto capitale o a copertura di perdite; le somme versate verranno imputate ad apposita riserva sociale. Si presumono, salvo prova contraria, versamenti a fondo perduto (con esclusione quindi di ogni diritto a restituzione) quelli effettuati da tutti i soci spontaneamente e proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, se non ne è indicata una diversa qualificazione all'atto del versamento.

E' ammessa la compensazione dei debiti dei soci cooperatori suindicati con i crediti dagli stessi vantati nei confronti della cooperativa a titolo di ristorni o liquidazione della quota sociale; la cooperativa può quindi trattenere, dalle somme dovute a tale titolo, quanto necessario per integrare i contributi obbligatori come sopra deliberati.

Articolo 43) - Esercizi sociali - Bilancio di esercizio.

In considerazione dell'oggetto sociale e dunque della stretta attinenza tra la attività sociale e i cicli scolastici, gli esercizi sociali vanno dal primo settembre al trentuno agosto di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio, gli amministratori devono redigere il progetto di bilancio, e devono quindi convocare, per l'approvazione dello stesso, l'assemblea dei soci. La convocazione deve essere effettuata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ove tuttavia la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Articolo 44) - Destinazione degli utili di esercizio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione, destinandolo innanzitutto, nel seguente ordine:

- a) a riserva legale, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge e dal presente statuto;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge (attualmente nella misura del tre per cento, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992 n. 59);
- c) a rivalutazione del capitale sociale mediante aumento gratuito dello stesso, nei limiti e con le modalità di

cui all'art. 7 della legge n. 59/1992, e comunque entro il limite massimo previsto dall'art. 2545-*quinquies*, comma 3, lettera b), del codice civile.

La rimanente parte degli utili netti annuali può essere destinata dall'assemblea, una volta effettuati gli accantonamenti di cui sopra, nel seguente ordine:

d) alla remunerazione degli strumenti finanziari, nei limiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dalla delibera di emissione;

e) alla ripartizione dei ristorni, con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;

f) ad eventuale riserva facoltativa.

Pertanto, l'avanzo netto di gestione deve essere destinato prioritariamente a fini mutualistici, intendendo per tali l'incremento della riserva indivisibile, il contributo ai fondi mutualistici e - salva la prioritaria remunerazione degli strumenti finanziari eventualmente emessi - la ripartizione dei ristorni.

TITOLO XII

ASSEMBLEE

Articolo 45) - **Assemblea dei soci.**

Le decisioni dei soci devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea delibera:

- sull'approvazione del bilancio;
- sull'approvazione dei regolamenti interni, ivi compreso il regolamento mutualistico;
- sulla ripartizione degli utili e dei ristorni;
- sulla determinazione del sopraprezzo, e della tassa per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori;
- sull'eventuale piano di crisi aziendale, e sulla previsione di contributi obbligatori o di prestiti obbligatori a carico dei soci cooperatori, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- sulle domande di ammissione proposte dagli aspiranti soci, a seguito di richiesta di riesame della corrispondente deliberazione dell'organo amministrativo;
- sulla nomina, revoca e sostituzione degli amministratori;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- sulla nomina, revoca e sostituzione del revisore contabile esterno, ove previsto;
- sulla determinazione del compenso di amministratori, sindaci e revisore;
- sull'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci e revisore;
- sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- sulle modificazioni dello statuto;
- sull'aumento gratuito del capitale sociale;
- sull'emissione di strumenti finanziari, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- sull'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del codice civile;
- sullo scioglimento anticipato della società;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori, e sui relativi poteri;
- sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 46) - **Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea.**

Possono intervenire in assemblea tutti i soci che siano iscritti nel libro dei soci.

Il presidente dell'assemblea può consentire l'intervento in assemblea dei possessori di strumenti finanziari non partecipativi, o anche di soggetti estranei alla società.

Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci che siano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota dallo stesso posseduta.

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea, solo da altro socio. Ogni socio non può rappresentare per delega più di tre soci

Articolo 47) - **Convocazione dell'assemblea.**

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Provincia di Verbania.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze - relative alla struttura ed all'oggetto della società - lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo; in caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inerzia, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, o in mancanza al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, né può essere successiva di oltre trenta giorni.

Anche in assenza di formale convocazione, la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, se sono presenti o informati tutti gli amministratori, e tutti i sindaci se nominati, e se nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, e i sindaci se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione da essi sottoscritta, trasmessa anche via fax e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e di non opporsi alla trattazione degli stessi. In mancanza, la deliberazione non può essere adottata.

Articolo 48) - **Funzionamento dell'assemblea.**

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio d'amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il presidente e' assistito da un segretario, nominato allo stesso modo del presidente, che redige il verbale della deliberazione; l'assistenza del segretario non e' necessaria quando il verbale dell'assemblea e' redatto da un notaio.

Articolo 49) Verbale delle deliberazioni assembleari.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità e la legittimazione dei partecipanti, e i voti rappresentati in assemblea (in caso di deroga al voto capitaro); deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'indicazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma di legge e del presente statuto. Nel verbale possono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale della deliberazione assembleare deve essere trascritto senza indugio nel libro delle adunanze e deliberazioni assembleari, anche nel caso di verbale redatto per atto pubblico.

Articolo 50) - Approvazione delle deliberazioni assembleari.

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti:

- a) le modificazioni dello statuto;
- b) l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del codice civile;
- c) lo scioglimento anticipato della società.

E' invece necessario il voto favorevole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea.

Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.

Il socio che non abbia esercitato il diritto di voto a seguito della dichiarazione di astensione per conflitto d'interessi, non è computato ai fini del calcolo della maggioranza e dei voti richiesti per l'approvazione delle deliberazioni. I soci che volontariamente si siano astenuti sono computati ai fini di cui sopra, e conseguentemente i relativi voti sono considerati come voti contrari.

Per quanto sopra non disposto, si applicano gli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.

TITOLO XIII

AMMINISTRATORI

Articolo 51) - Nomina, composizione, durata dell'organo amministrativo.

La società è amministrata da un amministratore unico, ovvero da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina alle cariche sociali.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori, dovendosi considerare equiparati ai soci cooperatori gli eventuali elementi tecnici o amministrativi. Ai fini del relativo elettorato passivo, i suddetti soci cooperatori possono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di novanta giorni. Gli altri amministratori possono essere anche non soci. Trattandosi di amministratore unico, questi deve essere socio cooperatore.

Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non compete il diritto di partecipare all'elezione degli amministratori.

Gli amministratori durano in carica per **due** esercizi sociali; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Articolo 52) - Amministratori delegati.

Il Consiglio d'amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati; gli stessi sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione, ed al collegio sindacale se esistente, con cadenza almeno trimestrale.

Non possono essere delegati:

- i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, redazione del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del capitale, redazione dei progetti di fusione e di scissione;
- i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (art. 2544, comma 1, c.c.).

Articolo 53) - Presidente e vicepresidente.

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato già eletto dall'assemblea, e può eleggere un vicepresidente, che svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questi.

Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del vicepresidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del presidente.

Articolo 54) - Compenso degli amministratori.

Il compenso degli amministratori sarà stabilito dall'assemblea; potrà essere determinato sia in misura fissa, sia in misura percentuale agli utili netti di bilancio conseguiti nell'esercizio sociale, con l'osservanza in quest'ultimo caso dell'articolo 2432 del codice civile. Il compenso degli amministratori investiti delle cariche di presidente o di consigliere delegato e' stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale ove nominato, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dall'assemblea. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Agli amministratori potrà essere attribuita un'indennità per la cessazione dalla carica (trattamento di fine rapporto), accantonando le relative somme con le modalità determinate dall'assemblea dei soci.

Articolo 55) - Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purchè nel territorio della Provincia di Verbania, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno.

Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi ne siano stati informati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione e' necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

I consiglieri che siano in conflitto di interessi con la società, ai sensi dell'art. 2475-ter, comma 2, del codice civile, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza di cui sopra; sono invece computati i consiglieri che si siano volontariamente astenuti.

Lo svolgimento della riunione deve essere verbalizzato da un segretario, anche non amministratore, nominato di volta in volta dal presidente, salvo che nei casi in cui la legge richieda la verbalizzazione notarile; il verbale sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, e dovrà essere trascritto nel libro dei verbali del consiglio di amministrazione.

Articolo 56) - Compiti del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed al presente statuto, alla gestione della società, della quale ha l'esclusiva competenza e responsabilità, salvo quanto infra precisato, in conformità all'oggetto ed allo scopo sociale.

Il consiglio di amministrazione, inoltre:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- approva le proposte di concordato e di amministrazione controllata, ad esso espressamente delegate con il presente statuto ai sensi degli articoli 152, 161, 187, 214 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare);
- redige il bilancio di esercizio, con l'osservanza delle prescrizioni di legge e relazionando circa l'attuazione dello scopo mutualistico della società, e la prevalenza mutualistica dei rapporti con i soci;
- predispone i regolamenti interni della cooperativa, la cui approvazione è di competenza dell'assemblea dei soci;
- assume i provvedimenti ad esso demandati dalla legge e dal presente statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci cooperatori;
- propone all'assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, il sopraprezzo di cui all'art. 2528, comma 2, del codice civile;
- autorizza l'eventuale trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori;
- gestisce i rapporti mutualistici con i soci cooperatori, in conformità al presente statuto, ai regolamenti mutualistici ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- delibera l'acquisto di quote proprie, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 57) - Poteri di amministrazione e competenze dei soci.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatte salve le competenze attribuite ai soci dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste dall'art. 2479, comma 2, del codice civile. Si precisa che devono intendersi ricomprese, in ogni caso, tra le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale:

- l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda;
- l'acquisto di partecipazioni in società a responsabilità limitata, ed in società di persone in genere (salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 2361 del codice civile).

Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai soci:

- le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli amministratori che rappresentano legalmente la società, ai sensi dell'art. 2475-ter del codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile;
- la partecipazione ad un gruppo cooperativo paritetico.

Gli amministratori potranno nominare direttori generali, institori, nonché procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

In caso di contrasti insanabili tra gli amministratori sulla gestione della società, o sulla revoca degli amministratori delegati, gli amministratori stessi devono, senza indugio, convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.

Articolo 58) - Poteri di rappresentanza.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio d'amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione.

TITOLO XIV

CONTROLLI

Articolo 59) - Collegio sindacale e controllo contabile.

Il collegio sindacale deve essere nominato solo nei casi previsti dalla legge (articoli 2543, comma 1, e 2477, commi 2 e 3, del codice civile). E' in ogni caso obbligatoria la nomina del collegio sindacale quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ove necessario ai sensi di legge, ovvero quando volontariamente nominato dai soci, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I poteri ed i doveri dei sindaci sono disciplinati dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile; in

particolare, il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, sul suo concreto funzionamento, e sull'attuazione dello scopo mutualistico. Per il funzionamento del collegio sindacale, e la retribuzione dei sindaci, valgono le norme di legge.

Rimangono fermi gli obblighi di certificazione del bilancio previsti dalla legge, ed in particolare:

- dall'art. 11 del d. lgs. 2 agosto 2002 n. 220;

- dall'art. 15 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Articolo 60) - **Controllo individuale dei soci e dei titolari di strumenti finanziari.**

Spetta ai soci, che non partecipano all'amministrazione della società, il diritto individuale di ottenere dagli amministratori notizie sull'andamento degli affari sociali, nonché il diritto di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, tutti i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, ivi comprese le scritture contabili della società (art. 2476, comma 2, del codice civile), e di ottenerne estratti a proprie spese. Tale diritto non spetta ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti, o inadempienti rispetto alle obbligazioni, anche relative ai rapporti mutualistici, contratte con la società.

I titolari di strumenti finanziari non partecipativi non hanno diritto di esaminare i libri sociali suindicati; il relativo rappresentante comune ha diritto, ai sensi dell'art. 2541, ultimo comma, del codice civile, di esaminare il libro dei soci, e quello delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea generale, delle assemblee separate e delle assemblee speciali, e di ottenerne estratti.

Articolo 61) - **Vigilanza.**

La cooperativa è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità competente, in conformità alle previsioni di legge.

Gli amministratori sono obbligati a mettere a disposizione degli ispettori tutti i libri, i registri e i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti che fossero loro richiesti.

Gli amministratori devono affiggere presso la sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento.

TITOLO XV

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Articolo 62) - **Modificazioni dello statuto.**

Le modificazioni dello statuto sono di competenza dell'assemblea, con applicazione degli articoli 2479-bis, 2480 e 2545-novies del codice civile.

L'assemblea delibera, con le maggioranze previste dal presente statuto, anche in relazione alle modifiche statutarie che incidano sui rapporti mutualistici in corso, ivi comprese la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea; in tali casi spetta peraltro al socio, che non abbia concorso all'approvazione della deliberazione, il diritto di recesso.

TITOLO XVI

ARBITRATO

Articolo 63) - **Clausola compromissoria.**

Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, e quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Sono altresì sottoposte ad arbitrato, secondo le regole infra stabilite e comunque nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile, ed in quanto compromettibili in arbitri, le controversie relative ai rapporti mutualistici di scambio tra soci cooperatori e società, ivi comprese le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, o quelle tra soci cooperatori aventi il medesimo oggetto.

Le suddette controversie sono quindi devolute alla cognizione di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede dell'arbitrato è fissata presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina; lo stesso giudicherà in via rituale e secondo diritto, ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa motivata decisione dell'arbitro. La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione, nei limiti consentiti dalla legge, anche allorché la controversia riguardi i rapporti mutualistici collegati al rapporto sociale, ed i prestiti sociali.

Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le disposizioni di legge in tema di arbitrato rituale nelle società, di cui agli articoli 34 e seguenti del d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie tra cooperativa e socio lavoratore, che non rientrino nella competenza del giudice ordinario.

TITOLO XVII

NORME FINALI

Articolo 64) - **Scioglimento e liquidazione della società.**

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2545-duodecies e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge.

I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del codice civile.

Articolo 65) - **Devoluzione del patrimonio sociale.**

A seguito dello scioglimento della società, il patrimonio sociale è devoluto nel seguente ordine:

- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato con utilizzo degli utili di esercizio, entro i limiti previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, e dall'art. 2545-*quinquies*, comma 3, lettera *b*), del codice civile;
 - restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale, in corrispondenza dell'aumento effettuato ai sensi dell'art. 2545-*sexies* del codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno;
 - ripartizione tra i possessori di strumenti finanziari delle eventuali riserve divisibili, in quanto prevista nella relativa delibera di emissione;
 - eventuale corresponsione ai possessori di strumenti finanziari, dei dividendi eventualmente maturati;
 - devoluzione del restante patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
-